

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Gerechtshof di Amsterdam, con ordinanza 28 dicembre
2004, nel procedimento Kawasaki Motors Europe N.V.
contro Inspecteur van de Belastingdienst/Douane district
Rotterdam**

(Causa C-15/05)

(2005/C 82/18)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 28 dicembre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 19 gennaio 2005, nel procedimento *Kawasaki Motors Europe N.V. contro Inspecteur van de Belastingdienst/Douane district Rotterdam*, il Gerechtshof di Amsterdam ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se il regolamento (CE) della Commissione 23 novembre 1998, n. 2518 ⁽¹⁾, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 315), sia valido, nella parte in cui i veicoli a quattro ruote all terrain nuovi, descritti al punto 5 dell'allegato, sono classificati come un veicolo costruito per il trasporto di persone ai sensi della voce 8703 21 della TDC.
- 2) Qualora il regolamento non fosse valido, se la TDC può essere interpretata nel senso che i beni controversi possono essere classificati in una delle sottovoci della voce 8701 90 della TDC.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) della Commissione 23 novembre 1998, n. 2518, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 315, pag. 3).

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee
contro il Regno del Belgio, proposto il 25 gennaio 2005**

(Causa C-22/05)

(2005/C 82/19)

(lingua processuale: il francese)

Il 25 gennaio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Rozet e dalla sig.ra N. Yerrell, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Regno del Belgio.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che, escludendo i soggetti impiegati in un'impresa fieristica dall'ambito di applicazione delle misure nazionali che recepiscono la direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro ⁽¹⁾, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi degli artt. 1, n. 3, e 17 di tale direttiva;
2. condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'esclusione di soggetti impiegati in un'impresa fieristica dall'ambito di applicazione della normativa nazionale che recepisce la direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, non è prevista dall'art. 1, n. 3, di tale direttiva, che definisce il campo di applicazione della stessa. Infatti, ai sensi di tale disposizione, la direttiva si applica a tutti i settori di attività, ad eccezione dei trasporti aerei, ferroviari, stradali e marittimi, della navigazione interna, della pesca in mare, delle altre attività in mare, nonché delle attività dei medici in formazione. La categoria dei soggetti impiegati in un'impresa fieristica non è menzionata nel detto articolo e non soddisfa neanche le condizioni di nessuna delle deroghe ammesse dall'art. 17 della direttiva che, del resto, non sono state fatte valere dalle autorità belghe. Introducendo una deroga non prevista dalla direttiva stessa, il Belgio non ha quindi recepito correttamente la detta direttiva, venendo meno agli obblighi che gli incombono.

⁽¹⁾ GU L 307, del 13.12.1993, pag. 18.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee
contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 25
gennaio 2005**

(Causa C-23/05)

(2005/C 82/20)

(Lingua processuale: il francese)

Il 25 gennaio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Rozet e dalla sig.ra N. Yerrell, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le leggi, i regolamenti ed i provvedimenti amministrativi necessari per recepire la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 2000, 2000/34/CE, che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva⁽¹⁾, o, in ogni caso, non avendo notificato tali disposizioni alla commissione, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 2, n. 1, di tale direttiva;
2. condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine previsto per recepire la direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale è scaduto il 1° agosto 2003.

⁽¹⁾ GU L 195, del 01.08.2000, pag. 41.

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Landesgericht Korneuburg con ordinanza 13 gennaio 2005 nel procedimento Plato Plastik Robert Frank GmbH contro CAROPACK Handels GmbH

(Causa C-26/05)

(2005/C 82/21)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con ordinanza 13 gennaio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 27 gennaio 2005, nel procedimento Plato Plastik Robert Frank GmbH contro CAROPACK Handels GmbH, il Landesgericht Korneuburg, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) **Questione principale:** se, ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, il produttore di imballaggi per la vendita, di imballaggi secondari o di imballaggi per il trasporto, vale a dire il produttore di imballaggi, sia sempre colui che, nell'ambito dell'esercizio della sua attività professionale, assembla o fa assemblare indirettamente o direttamente merci con il prodotto destinato ad essere utilizzato come imballaggio e se ciò valga anche per i sacchetti con manici.

Se quindi il produttore (il fornitore) dei prodotti indicati nell'art. 3, n. 1, prima frase, ossia di prodotti adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna, ed ad assicurare la loro presentazione, nonché di articoli «a perdere» usati allo stesso scopo, sia il produttore (fornitore) di materiale di imballaggio (prodotti di imballaggio) e non il produttore di un imballaggio per la vendita, di un imballaggio secondario o di un imballaggio per il trasporto (produttore di imballaggi; v. i termini equivalenti di cui all'art. 3, n. 11, della direttiva).

- 2) **Prima questione supplementare** nell'ipotesi in cui la questione principale venga risolta in senso affermativo: se quindi il produttore di sacchetti con manici debba essere considerato non produttore di imballaggio per la vendita, di imballaggio secondario o di imballaggio per il trasporto, bensì produttore di materiale di imballaggio (prodotti di imballaggio).
- 3) **Seconda questione supplementare** nell'ipotesi in cui la prima questione supplementare venga risolta in senso affermativo: se sia in contrasto con il diritto comunitario ed in particolare con il principio di uguaglianza, con il divieto di una oggettiva ed ingiustificata limitazione della libertà professionale e con il divieto di creare distorsioni della concorrenza, il fatto che la legislazione di uno Stato membro imponga al produttore di materiali di imballaggio, in particolare di sacchetti con manici, l'obbligo, assistito da sanzioni penali, di ritirarli oppure di partecipare ad un sistema di raccolta e recupero, a meno che un settore a valle della filiera non si faccia carico di questo obbligo e fornisca in proposito al produttore di materiale di imballaggio una certificazione giuridicamente valida.

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) con ordinanza 5 gennaio 2005, nel procedimento Elfering Export GmbH contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Causa C-27/05)

(2005/C 82/22)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con ordinanza 5 gennaio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 27 gennaio 2005, nel procedimento Elfering Export GmbH contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas, il Finanzgericht Hamburg ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale: